

	Luogo	Classificazione dell'infrazione				
		Molto lieve	Lieve	Medio-grave	Grave	Molto grave
Superamento della velocità massima consentita	Abitato (zone 30 incluse)	1-15 km/h	16-20 km/h	21-24 km/h	da 25 km/	da 40 km/h in zona 30, da 50 km/h quando la velocità massima consentita è di 50 km/h
	Fuori dall'abitato / autostrada	1-20 km/h	21-25 km/h	26-29 km/h	da 30 km/h	da 60 km/h quando la velocità massima consentita è di 80 km/h
	Autostrada	1-25 km/h	26-30 km/h	31-34 km/h	da 35 km/h	Da 80 km/h quando la velocità massima consentita è superiore a 80 km/h
Sanzioni in funzione della classificazione dell'infrazione ¹						
Tipo di sanzione		Sanzioni in funzione della classificazione dell'infrazione ¹				
		Molto lieve	Lieve	Medio-grave	Grave	Molto grave
Tipo di sanzione	Multa disciplinare	Multa disciplinare (cfr. OMD, allegato 1)	-	-	-	-
	Misura amministrativa	-	Prima infrazione: ammonimento In caso di precedenti negli ultimi due anni e di circostanze aggravanti: revoca della licenza di condurre per almeno un mese (art. 16° LCStr)	Prima infrazione: revoca della licenza di condurre per almeno un mese Recidiva: sistema a cascata (revoca della licenza da un minimo di quattro mesi fino alla revoca definitiva) (art. 16b LCStr)	Prima infrazione: revoca della licenza di condurre per almeno tre mesi Recidiva: sistema a cascata (revoca della licenza da un minimo di sei mesi fino alla revoca definitiva) (art. 16c LCStr)	Prima infrazione: revoca della licenza di condurre per almeno due anni. La durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv. 3bis o 3ter). Recidiva: sistema a cascata (revoca della licenza di condurre per almeno dieci anni o revoca definitiva) (art. 16c LCStr)
	Pena	-	Multa (art. 90 cpv. 1 LCStr)	Multa (art. 90 cpv. 1 LCStr)	Pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria (art. 90 cpv. 2 LCStr)	Pena detentiva fino a quattro anni o, in casi eccezionali, pena pecuniaria (art. 90 cpv. 3, 3bis, 3ter e 4 LCStr)

¹ Le sanzioni per le violazioni al codice della strada si basano su un sistema duale: 1) nella procedura penale viene inflitta una pena e 2) nella procedura amministrativa all'automobilista viene successivamente inflitta una pena al fine di motivi educativi o di sicurezza stradale con misure amministrative sotto forma di un ammonimento o del ritiro della licenza di condurre.